

COMUNE DI PELLEZZANO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE



Comune di Pellezzano
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER
LA GESTIONE DEI RIFIUTI E
DI IGIENE AMBIENTALE

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

TITOLO I – PRINCIPI

Art.1 - Oggetto del regolamento.....	pag.1
Art.2 - Modificazioni ed integrazioni.....	pag.1
Art.3 - Criteri generali della gestione.....	pag.1
Art.4 – Definizioni.....	pag.2
Art.5 - Classificazione dei rifiuti.....	pag.4
Art.6 - Criteri di assimilazione.....	pag.7
Art.7 – Esclusioni.....	pag.7
Art.8 - Ordinanze contingibili ed urgenti.....	pag.9

TITOLO II – GESTIONE DEI RIFIUTI

<u>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....</u>	
Art.9 - Competenze del Comune.....	pag.10
Art.10 – Definizioni.....	pag.12
<u>CAPO II – IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI, OBBLIGHI PER GLI UTENTI.....</u>	
<i>SEZIONE I – NORME GENERALI SUL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.....</i>	
Art.11 - Disposizioni generali.....	pag.13
Art.12 - Conferimento dei rifiuti urbani non ingombranti e dei rifiuti speciali..... assimilati agli urbani.....	pag.14
Art.13 - Conferimento differenziato dei rifiuti.....	pag.15
Art.14 - Compostaggio domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale.....	pag.16
Art.15 - Conferimento dei rifiuti vegetali prodotti da utenze domestiche.....	pag.17
Art.16 - Conferimento dei rifiuti urbani interni ingombranti.....	pag.17
Art.17 - Conferimento di materiali inerti di origine domestica.....	pag.17
Art.18 - Conferimento Dei Rifiuti cimiteriali.....	pag.18
Art.19 - Conferimento del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati.....	pag.19
<i>SEZIONE II – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI A QUELLI URBANI.....</i>	
Art. 20 – Criteri di assimilabilità	pag.19
Comma 1 - Oli vegetali.....	

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

<i>SEZIONE III – DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI</i>	
Art.21 - Rifiuti Ed Apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).....	pag.20
Art.22 - Conferimento di cemento amianto di origine domestica.....	pag.21
Art.23 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi.....	pag.21
Art.24 - Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie.....	pag.21
Art.25 - Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali.....	pag.22
Art.26 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi o potenzialmente pericolosi provenienti..... esclusivamente da locali o luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.....	pag.22
<u>CAPO III – RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI</u>	
<i>SEZIONE I – RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI AGLI URBANI NON INGOMBRANTI</i>	
Art.27 - Norme generali.....	pag.23
Art.28 - Modalità della raccolta e trasporto.....	pag.23
Art.29 - Raccolta del rifiuto secco riciclabile.....	pag.24
Art.30 - Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone.....	pag.25
Art.31 - Raccolta del rifiuto secco non riciclabile.....	pag.26
Art.32 - Raccolta del rifiuto organico.....	pag.26
Art.33 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta differenziata porta a porta.....	pag.27
Art.34 - Standard per la raccolta dei rifiuti urbani mediante contenitori..... per una pluralità di Utenze.....	pag.27
Art.35 - Prelievo dei contenitori.....	pag.28
Art.36 - Pulizia e disinfezione dei contenitori.....	pag.28
<i>SEZIONE II – RACCOLTA DEI RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI</i>	
Art.37 - Modalità di raccolta.....	pag.29
<i>SEZIONE III – RIFIUTI URBANI PERICOLOSI – R.U.P.</i>	
Art.38 - Modalità di raccolta.....	pag.29
<i>SEZIONE IV – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI</i>	
Art.39 – Definizione.....	pag.30
Art.40 - Raccolta, spezzamento e trattamento – Definizione aree.....	pag.30
Art.41 - Modalità di espletamento del servizio.....	pag.31
Art. 42 – Cestini porta rifiuti.....	pag.31

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

SEZIONE V – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI.....

Art.43 - Conferimento di rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili.....	pag.32
Art.44 - Individuazione dei rifiuti pericolosi.....	pag.32
Art.45 - Individuazione dei rifiuti sanitari di origine animale.....	pag.32
Art.46 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati.....	pag.33
Art.47 - Rifiuti di amianto.....	pag.33
Art.48 - Imballaggi secondari e terziari.....	pag.33
Art.49 - Trattamento intermedio e finale dei rifiuti.....	pag.34
Art.50 - Abbandono e “deposito incontrollato” dei rifiuti in genere.....	pag.34

TITOLO III – NORME DI IGIENE

Art.51 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private.....	pag.35
Art.52 - Pulizia dei terreni non edificati.....	pag.35
Art.53 - Pulizia dei mercati.....	pag.36
Art.54 - Aree occupate da pubblici esercizi.....	pag.36
Art.55 - Aree adibite a Luna-Park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche.....	pag.36
Art.56 - Volantinaggio ed affissione.....	pag.37
Art.57 - Carico e scarico di merci e materiale.....	pag.37
Art.58 - Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni.....	pag.38
Art.59 - Asporto degli scarichi abusivi.....	pag.38
Art.60 - Obbligo di chi conduce animali domestici su aree pubbliche.....	pag.38
Art.61 - Area di sosta temporanea e ad uso speciale.....	pag.39
Art.62 - Lavaggio stradale.....	pag.39

TITOLO IV – RAPPORTI CON LE UTENZE E ASSOCIAZIONI

Art.63 - Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato.....	pag.40
Art.64 - Il riconoscimento e l'autorizzazione.....	pag.40

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

Art.65 - Principi gestionali e requisiti.....	pag.40
Art.66 - Condizioni operative.....	pag.41
Art.67 - Coinvolgimento degli utenti.....	pag.41
Art.68 – Incentivi.....	pag.42
Art.69 - Riscontro e divulgazione dei risultati.....	pag.42

TITOLO V – DIVIETI E SANZIONI

Art.70 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	pag.42
Art.71 – Divieti.....	pag.43
Art.72 - Divieto di conferimento al servizio di raccolta degli imballi secondari e terziari.....	pag.43
Art.73 – Controlli.....	pag.44
Art.74 – Accertamenti.....	pag.44
Art.75 - Sanzioni	pag.45

TITOLO VI – NORME FINALI

Art.76 - Rinvio ad altre disposizioni.....	pag.47
Art.77 - Pubblicità del regolamento.....	pag.47
Art.78 - Disposizioni finali.....	pag.47

ALLEGATI

<u>ALLEGATO 1A</u> - Elenco dei codici CER dei rifiuti assimilati.....	pag.48
PARTE A - Procedura di assegnazione del codice CER ad un rifiuto.....	pag.48
PARTE B - Lista codici CER rifiuti assimilati.....	pag.51
<u>ALLEGATO 2A</u> - Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientrando..... nel campo di applicazione del decreto legislativo 151/2005.....	pag.53
<u>ALLEGATO 2B</u> - Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione..... ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 151/2005.....	pag.53

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato in conformità al D.Lgs.18.8.2000 n.267 e del D.Lgs.152/06 e successive modifiche e integrazioni ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

ART.2

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modifiche e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, nonché da successivi regolamenti nazionali o regionali, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento.

Fanno eccezione le norme che rinviano espressamente ad obblighi di modifica da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica e/o di cornice.

In tale ipotesi, corre l'obbligo di armonizzare la disciplina entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.

Sono fatti salvi i limiti all'autonomia normativa comunale di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs.18.8.2000 n.267.

ART.3

CRITERI GENERALI DELLA GESTIONE

L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie;
- deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere promosse iniziative e sistemi tendenti a ridurre e a riciclare i rifiuti, o a riutilizzare e recuperare da essi materiali ed energia.

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, con particolare riferimento al principio comunitario "*chi inquina paga*".

A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. Per conseguire le finalità e gli obiettivi del presente regolamento, il Comune adotta ogni opportuna azione.

ART.4

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs.3.4.2006 n.152 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica-umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
- g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 3.4.2006 n.152;
- h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 3.4.2006 n.152;
- i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- j) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs.3.4.2006 n.152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- k) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
 1. I rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

2. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3. il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5. per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo:
 - l) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
 - m) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.
 - n) Isola ecologica: luogo non presidiato, al servizio degli utenti, per il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati, anche differenziati, realizzata mediante idonei contenitori;
 - o) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
 - p) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
 - q) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
 - r) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
 - s) frazione organica vegetale: rifiuto organico biodegradabile, anche ad elevata umidità, destinato alla raccolta differenziata;
 - t) frazione non riciclabile (indifferenziato): rifiuto non destinato alla raccolta differenziata, denominato anche rifiuto indifferenziato;
 - u) RAEE provenienti dai nuclei domestici: originati nei locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

- v) RAEE professionali: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera u);
- w) conferimento: le modalità con cui i rifiuti vengono trasferiti dal produttore ed immessi nei dispositivi ed attrezzature predisposti per la raccolta nella zona, ovvero esposti per il ritiro o consegnati al gestore;
- x) cernita: operazione di selezione dei rifiuti ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito.

ART.5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati sulla base di quanto stabilito dall'art.184 del d.lgs.3.4.2006 n.152 ess.mm.ii., secondo l'origine, in "rifiuti urbani" e in "rifiuti speciali" e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in "rifiuti pericolosi" e "rifiuti non pericolosi":

A) RIFIUTI URBANI:

I Rifiuti urbani comprendono:

I) Rifiuti Urbani Interni:

Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

- a) Frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU): materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
- b) Frazione verde: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
- c) Frazioni secche recuperabili: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;
- d) Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;
- e) Rifiuti particolari: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi contrassegnati con "*";
- f) Ingombranti: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

- g) Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.): i rifiuti di cui all'art.227,c.1, lett.a, del D.Lgs.n.152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria.

II) Rifiuti Speciali assimilati ad Urbani

Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto I) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;

III) Rifiuti Esterni

Sono Rifiuti Esterni:

- h) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- j) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali.

III) Rifiuti Cimiteriali

Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui al punto II), III a) e III c)

B) RIFIUTI SPECIALI

I rifiuti speciali comprendono:

- a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

C) RIFIUTI PERICOLOSI

Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del Decreto 152/06, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

D) IMBALLAGGI

In base all' art. 218 del D. Lgs152/2006 si definiscono nel seguente modo:

- a) Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, compreso anche gli articoli a perdere utilizzati per lo stesso scopo;
- b) Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore [Cif.to: bottiglia, scatola cioccolatini, vasetto yogurt, etc.];
- c) Imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dall'unità di prodotto senza alterarne le caratteristiche merceologiche [Cif.to: cassa bottiglie, contenitore scatole cioccolatini, contenitore vasetti yogurt, etc.];
- d) Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- e) Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto esclusi i residui di produzione.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

ART.6

CRITERI DI ASSIMILAZIONE

Le disposizioni di cui al presente articolo disciplinano in via provvisoria - fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali – quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art.195 comma 2 lett.e) del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato – l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett.b) dell'art.184 del D.Lgs. n.152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.

Tali disposizioni si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:

- a. Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. d) del D.Lgs.n.152/2006;
- b. Rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. e) del D.Lgs.n.152/2006;
- c. Rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lett. f) del D.Lgs. n.152/2006;
- d. Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184 comma 3 lett. h) del D.Lgs.n.152/2006, limitatamente alle categorie, così come definite all'art. 2 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. n.254/2003:
- e. Rifiuti da attività agricole di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D.Lgs.n.152/2006, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana – o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico – all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
- f. Rifiuti derivanti da lavorazioni industriali di cui all'art.184 comma 3 lett.c) del D.Lgs.n.152/2006, limitatamente a quelli prodotti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.

I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma del D.Lgs.n. 152/2006.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

ART.7 ESCLUSIONE

Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:

- 1) Siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- 2) non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
- 3) presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, come ad esempio:
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza.
- 4) Non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n.36/2003;
- 5) Siano classificati come pericolosi;
- 6) Non siano compatibili con l'organizzazione del servizio integrato con il sistema di trattamento, recupero e smaltimento adottati dal gestore e con le tecniche e modalità di conferimento e di raccolta previste per la zona, secondo quanto indicato dal contratto di servizio e dai relativi atti tecnici. Qualora il produttore richieda particolari modalità di conferimento, la diversa organizzazione del servizio di raccolta devono essere definiti con il gestore incaricato, mediante sottoscrizione di apposita convenzione;
- 7) siano conferiti in quantità annua superiore a quella determinata con l'applicazione del coefficiente massimo di produttività "Kd" utilizzato per il calcolo della T.I.A., di cui al D.P.R.27/04/99 n. 158 per ogni specifica attività e contemporaneamente sia compatibile con le condizioni di cui al punto 6.

Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- a. rifiuti costituiti da pneumatici;
- b. rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
- c. rifiuti di imballaggi terziari;
- d. macchinari, attrezzature, apparecchiature deteriorate ed obsolete;
- e. materiali inerti e di cemento amianto;

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché , in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della Legge 748/1984, e successive modifiche ed integrazioni;

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

- e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido
- f) i materiali esplosivi in disuso.

Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
- c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo, esenti da qualsiasi forma di contaminazione ed a condizione di essere avviati a forme di recupero.

Le attività di recupero di cui all'Allegato C del D.Lgs.152/2006 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano o di animale qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria.

ART.8

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.

Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.9

COMPETENZE DEL COMUNE

I comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privati va nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In particolare le categorie di rifiuti gestiti in regime di privativa sono:

I. Tutti i rifiuti specificati all'art. 5 – lett. A):

- A.I Rifiuti Urbani Interni
- A.II Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani
- A.III Rifiuti Esterni
- A.IV Rifiuti Cimiteriali

II. Tutti i rifiuti specificati all'art. 5 – lett. D):

- a) Imballaggi
- b) Imballaggi Primari
ad esclusione di:
- c) Imballaggi Secondari
- d) Imballaggi Terziari
- e) Rifiuti da Imballaggio

III. Residui della depurazione delle acque urbane come definiti successivamente, nei limiti quanto-qualitativi di assimilabilità.

Il Comune istituisce, nelle forme previste dagli artt. 113-116 D.Lgs 267/2000, Servizi Integrativi per la Gestione dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani in base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 39 della Legge 146/94.

Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

- a) Le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione di cui all' articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs.152/2006;
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui al D.Lgs 152/2006 all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

Il Comune è tenuto a fornire alla Regione e dalla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

Il Comune promuove:

- Il conferimento e la raccolta differenziata delle varie frazioni merceologiche dei R.S.U.–Assimilati (frazione organica, carta, vetro, plastica, alluminio, imballaggi, beni durevoli ed ingombranti), dei Rifiuti Speciali, dei Rifiuti Pericolosi;
- I sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali e/o energia;
- Le forme di sensibilizzazione e promozione finalizzate alla riduzione ed ottimizzazione del conferimento e raccolta dei RSU–Assimilati.

Il Comune unitamente all'Ente Gestore, che gestisce i servizi gestione rifiuti e di igiene urbana, organizzerà e programmerà con frequenza minima annuale, presso le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, e presso le Organizzazioni di Categoria (Associazioni Commercianti, Artigiani, Culturali, etc.) iniziative di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sui temi ambientali, sulle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti, e raccolte differenziate, e sugli aspetti normativi.

ART.10 DEFINIZIONI

Per Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati agli Urbani si intendono:

- a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;
- b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, così come disciplinato dall'art.6 del presente Regolamento.

Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi dalla vigente normativa;
- b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c) opportunità di carattere economico - produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

Il Comune e il gestore del servizio attiveranno le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o energia e al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

CAPO II - IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI, OBBLIGHI PER GLI UTENTI

SEZIONE I - NORME GENERALI SUL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI

ART. 11 DISPOSIZIONI GENERALI

I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e gli urbani pericolosi, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate :

- esporre le varie tipologie di rifiuti esclusivamente nei giorni ed orari previsti dall'eco-calendario, ovvero in casi particolari e debitamente pubblicizzati, nei giorni ed orari comunicati dal gestore del servizio;
- esporre i rifiuti su aree pubbliche nei pressi dell'abitazione o sul confine di proprietà o del luogo di produzione, collocati in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare o possibili inconvenienti per i passanti o per il personale addetto alla raccolta;
- gli imballaggi devono essere ridotti di volume.

IN OGNI CASO È ASSOLUTAMENTE VIETATO:

- a. conferire materiali accesi o incandescenti, o braci, etc.;
- b. introdurre nei contenitori residui liquidi, oggetti ingombranti o rifiuti che possano recare danno agli automezzi adibiti alla raccolta;
- c. depositare rifiuti su suolo pubblico o nei pressi dei contenitori anche se racchiusi in sacchetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;
- d. prelevare senza autorizzazione i materiali conferiti;
- e. spostare senza averne titolo i contenitori dalla loro sede stradale ove la raccolta avvenga con tale modalità;
- f. appropriarsi di contenitori assegnati ad altri utenti o adibiti ad uso pubblico.

Qualora per motivi temporanei di pubblica necessità o per altri impedimenti non sia possibile il conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste, il gestore predispone interventi alternativi, previa informazione degli utenti.

I rifiuti umidi, facilmente putrescibili, che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari etc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori del gestore del servizio, in idonei recipienti chiusi, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

E' fatto divieto assoluto di conferire rifiuti sciolti o in confezioni diverse da quelle previste dall'Ente gestore e nelle relative ordinanze sindacali.

Le attività di conferimento – raccolta differenziata dovranno avvenire in conformità al presente Regolamento ed alle vigenti normative.

ART.12

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Il conferimento dei Rifiuti Urbani non Ingombranti e dei Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani deve avvenire esclusivamente mediante contenitori e sacchi.

Non possono essere conferiti insieme a questi rifiuti:

- rifiuti urbani ingombranti;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti speciali pericolosi;
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui i rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, etc.);
- sostanze liquide;
- materiali accesi;
- materiali metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia regimati da specifiche circolari attuative;
- beni durevoli;
- imballaggi e rifiuti da imballaggio.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

ART.13

CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI

Il conferimento differenziato sia che la raccolta avvenga mediante contenitori stradali, bidoncini ovvero porta a porta, costituisce componente obbligatoria delle attività di gestione dei rifiuti ed è, in particolare, finalizzato al recupero di materiali riciclabili ed al conseguimento di una elevata compatibilità ambientale nelle successive fasi di trattamento.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti del servizio pubblico situati nei perimetri e nelle zone nelle quali è istituita la raccolta differenziata dei rifiuti, di conferire le tipologie di materiali da riciclare, in modo separato, secondo le modalità di carattere generale sopra stabilite e le istruzioni precisate dal gestore.

E' inoltre incentivato il conferimento differenziato nelle Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta.

Il conferimento potrà essere articolato nel seguente modo:

- Frazione Secca [Cif.to: carta, cartone, plastica, alluminio, metalli, vetro, etc.], conferimento in sacchi trasparenti per la raccolta porta a porta;
- Frazione organica [Cif.to: rifiuti alimentari organici animali e vegetali].

In questa ipotesi di organizzazione del conferimento–raccolta differenziata, è comunque vietato il conferimento del vetro nei contenitori/sacchetti della frazione secca. Tale materia le dovrà essere conferito negli appositi contenitori specializzati del Vetro, questo al fine di favorire il conferimento e la raccolta e di evitare che possa costituire pericolo per gli operatori e/o impedimento per le attività di selezione e recupero presso i centri di preselezione.

Il conferimento delle varie tipologie di rifiuti deve avvenire in modo da non rendere difficoltoso il trattamento differenziato dei rifiuti, ossia i materiali devono essere conferiti quanto più possibilmente privi di impurità e/o di materiali di diversa natura.

Particolare attenzione deve essere prestata nel conferimento di contenitori plastici, e/o derivati, per alimenti che debbono essere preventivamente pressati e nel non conferire materiali accesi, e/o infiammabili, e/o residui di combustioni, unitamente a materiali plastici e cartacei.

E' opportuno conferire il vetro privo di tappi metallici, plastici, etc. e di etichette in carta, plastica etc. E' fatto assoluto divieto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti domestici medesimi nel luogo di produzione, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, sino allo svuotamento del contenitore da parte del gestore del servizio.

Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte il gestore del servizio che, dopo opportuna verifica, comunica i provvedimenti adottati nei successivi sette giorni.

Al fine di razionalizzare il servizio di raccolta rifiuti nei tratti di strada molto corti o vicoli di dimensioni ridotte o in situazioni comunque che costringano i mezzi addetti allo svuotamento dei contenitori a fermarsi più volte in pochissimo spazio o ad effettuare manovre difficoltose per raggiungere i contenitori da svuotare, questi dovranno essere collocati in zone più facilmente raggiungibili.

ART.14

COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEL RIFIUTO ORGANICO E DEL RIFIUTO VEGETALE

Il corretto auto-trattamento domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito, attraverso l'attivazione di opportuna attività di controllo.

La pratica del compostaggio domestico può essere adottata esclusivamente da utenze costituite da civili abitazioni e sono escluse tutte le utenze non domestiche.

Ogni utenza interessata al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sul rifiuto organico e sul rifiuto vegetale prodotti dalla sua utenza.

Il compostaggio domestico deve essere attuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
- b. con processo controllato;
- c. in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (rifiuto organico e rifiuto vegetale);
- d. nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori, alla diffusione di insetti ed altri animali e alla dispersione nell'ambiente di effluenti liquidi;
- e. solo se tale pratica sarà in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante;
- f. per qualsiasi utenza che ne faccia richiesta nelle aree in cui è attivo il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti, compatibilmente con la disponibilità dell'Ente.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

ART.15

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI VEGETALI PRODOTTI DA UTENZE DOMESTICHE

Per le utenze domestiche che non effettuano l'auto-trattamento di cui al precedente articolo 14 è fatto obbligo di conferire in maniera separata i rifiuti vegetali domestici provenienti da interventi di manutenzione di terrazzi, aree verdi, orti e giardini, al servizio di raccolta differenziata della frazione organica e vegetale—nelle zone dove è attivo—secondo le modalità predisposte al riguardo dal soggetto gestore di intesa con l'Amministrazione Comunale, ovvero con il contratto di servizio.

ART.16

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI INGOMBRANTI

I rifiuti ingombranti non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale.

Il conferimento e la asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità:

- Il gestore del servizio deve essere informato dall'utente del tipo di rifiuto da ritirare e del luogo nel quale viene posto, su richiesta dell'utente al numero della società;
- I materiali dovranno essere posizionati al piano terreno in prossimità dell'ingresso a limite di proprietà.

Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di posizionarli all'esterno della proprietà, i materiali devono essere posti ai lati del piano stradale, in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile, senza comunque che costituiscano pericolo o intralcio alla circolazione, esclusivamente nel giorno e orario programmato col gestore del servizio che provvede a ritirarli gratuitamente.

E' assolutamente vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti, sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo.

ART.17

CONFERIMENTO DI MATERIALI INERTI DI ORIGINE DOMESTICA

I materiali inerti provenienti da piccoli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti direttamente dall'utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), dovranno essere conferiti ai soggetti autorizzati dall'ente competente in materia per lo svolgimento delle attività di gestione delle suddette tipologie di rifiuti.

È vietato immettere nei contenitori o conferire con i rifiuti urbani i materiali inerti di origine domestica.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

ART.18

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale (i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse);
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione e tumulazione (assi, resti lignei, maniglie e altri resti metallici delle casse, ad esempio zinco, piombo, avanzi di indumenti o imbottiture e similari);
- c) per i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono i rottami, materiali lapidei ed inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari, nonché altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della tumulazione.

I rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale devono essere raccolti in maniera differenziata e conferiti negli appositi contenitori sistemati in aree all'interno o all'esterno delle aree cimiteriali, secondo le modalità dettate per i rifiuti urbani e vegetali.

I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, calcinacci e similari, devono essere smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

I rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione ordinarie e straordinarie devono essere gestiti con le necessarie precauzioni e nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria. I rifiuti quali i resti lignei, i resti di indumenti del feretro le maniglie e gli altri resti metallici, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi ed avviati in appositi contenitori a tenuta, dopo opportuna riduzione volumetrica e non oltre dieci giorni dalla data di produzione, in impianto idoneo separatamente dagli altri rifiuti urbani.

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per riduzione dei materiali o per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che siano adottate le necessarie cautele igienico-sanitarie.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

ART.19

CONFERIMENTO DEL RIFIUTO SECCO RICICLABILE COSTITUITO DA INDUMENTI USATI

Il rifiuto secco riciclabile di indumenti usati è costituito da:

- capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
- calzature ancora utilizzabili e pulite;
- cinture e accessori per l'abbigliamento ancora utilizzabili;
- coperte e biancheria per la casa puliti.

Il conferimento del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati viene effettuato mediante appositi contenitori stradali. I contenitori sono ubicati prevalentemente in aree pubbliche controllate.

Viene tenuto conto del bacino di utenza e comunque saranno ubicati contenitori in modo da servire tutte le frazioni più importanti.

Il gestore dovrà garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Gli indumenti usati possono essere anche conferiti in modo differenziato alle stazioni ecologiche/centri di raccolta attrezzati negli spazi o cassoni dedicati e in altre forme che saranno disposte dal gestore, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, ovvero con il contratto di servizio o piano finanziario.

SEZIONE II - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI A QUELLI URBANI

ART. 20

I RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI A QUELLI URBANI

Al fine di conseguire la corretta gestione ambientale ed il maggiore recupero di materiali e nelle more della emanazione di uno specifico ed esaustivo provvedimento normativo nazionale, il Comune, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) e dell'articolo 265, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, determina i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento per la raccolta, recupero e smaltimento.

Pertanto, ai fini del trattamento, sono assimilati per qualità ai rifiuti urbani tutti i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali e artigianali (da cui sono esclusi i rifiuti generati nei processi produttivi), nonché da attività commerciali, di servizi e sanitarie, che siano conformi ai seguenti requisiti:

- a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e siano costituiti da imballaggi codificati in modo univoco mediante codice CER "15 01", o da rifiuti codificati in modo univoco mediante codice CER "20", purché non pericolosi, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- b) risultino assenti da contaminazione, con sostanze e preparati classificati pericolosi, secondo gli allegati

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

alla parte quarta del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) sia effettuato il conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata, ovvero, almeno: carta; scarti organici e vegetali; imballaggi in plastica, metallo, vetro, poliaccoppiati e legno, in forma multimateriale o per singole categorie;

d) sia effettuato il conferimento separato dei soli “rifiuti simili” non differenziabili provenienti da utenze non domestiche comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi ed i rifiuti provenienti dall’agricoltura e dalla silvicoltura. 10

Ai fini della raccolta, sono assimilati per quantità ai rifiuti urbani tutti i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali e artigianali, da cui sono esclusi i rifiuti generati nei processi produttivi, nonché da attività commerciali, di servizi e sanitarie, la cui quantità, conferita da ogni singola utenza, risulti compatibile:

- con le tecniche, le modalità, i supporti di conferimento, presenti nell’area;
- con l’organizzazione della raccolta rifiuti attiva nell’area in cui è ubicato l’immobile, in ottemperanza a quanto indicato dal contratto di servizio e dai relativi atti tecnici;

Qualora siano segnalate o rilevate quantità superiori a quanto precedentemente definito, il gestore, potrà, previa specifica comunicazione al Comune, attivare una diversa organizzazione della raccolta.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza determinare scompensi organizzativi e funzionali sono esclusi dall’assimilazione ai rifiuti urbani:

1. elevate quantità prodotte da singole utenze, la cui raccolta causi disagi o comunque determini rallentamenti e difficoltà al pubblico servizio di raccolta rifiuti;
2. i rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottati quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti e/o eccessivamente polverulenti.

Rimane a carico degli utenti la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti.

Comma 1 – Oli vegetali esausti

Con il presente Regolamento, il comune ha deciso altresì di procedere all'assimilazione del rifiuto speciale CER 20 01 25 (Olio vegetale esausto) prodotto da attività non domestiche, ai rifiuti urbani;

Per le utenze domestiche il recupero avviene su conferimento diretto dell’utenza presso gli appositi punti di raccolta dislocati sul territorio comunale.

Per le attività non domestiche il servizio offerto sarà domiciliare, e il trasporto e recupero a carico di azienda specializzata operante per conto del Comune, a costo zero per gli operatori economici.

A ciascuna attività commerciale verrà fornito gratuitamente un contenitore adatto alla raccolta ed allo stoccaggio dell’olio usato, di dimensioni adeguate ai volumi prodotti da ciascun utente. L’attività non domestica avrà cura di versare l’olio vegetale esausto proveniente dalle lavorazioni, una volta raffreddato, nei contenitori distribuiti che andranno collocati in luogo interno e protetto dalle intemperie;

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

SEZIONE III - DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

ART. 21

RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

L'art. 3 del d.lgs. 25.7.2005 n. 151 definisce i RAEE come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che nel presente regolamento sono identificate dall'allegato 2A ed esemplificate nell'allegato 2B.

È fatto obbligo di conferire i RAEE, come sopra definiti, provenienti da utenze domestiche, in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l'integrità dell'apparecchiatura:

- a. attraverso la consegna al rivenditore in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipologia equivalente;
- b. attraverso la consegna ad un centro di raccolta autorizzato;
- c. presso le Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta od altri punti di conferimento predisposti all'uso dal gestore;
- d. attraverso il servizio di ritiro a domicilio in caso di oggetti ingombranti previo appuntamento con il gestore sulla base delle modalità definite dal servizio.

Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE.

Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

ART.22

CONFERIMENTO DI CEMENTO AMIANTO DI ORIGINE DOMESTICA

È fatto assoluto divieto immettere nei cassonetti o conferire con i rifiuti urbani cemento amianto di origine domestica.

I manufatti costituiti da cemento amianto sono soggetti alle specifiche disposizioni stabilite dalla normativa vigente.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

ART.23

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Sono rifiuti urbani pericolosi esclusivamente i rifiuti pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a civili abitazione.

È fatto obbligo di conferire, i rifiuti urbani pericolosi esclusivamente in maniera separata e presso i centri di raccolta/stazioni ecologiche attrezzati o secondo altre modalità definite dal gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale.

ART.24

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI COSTITUITI DA PILE E BATTERIE

I rifiuti potenzialmente pericolosi sono:

- pile a bottone;
- pile stilo;
- batterie per attrezzature elettroniche.

Il conferimento viene effettuato:

- a. mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori attinenti degli stessi (es. negozi, supermercati, ecc.) o presso il centro di raccolta o altre modalità stabilite dal gestore;
- b. l'utente deve riporre il rifiuto potenzialmente pericoloso all'interno dell'apposito contenitore;
- c. i contenitori posti presso i rivenditori dovranno essere svuotati dal gestore con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi.

ART.25

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI COSTITUITI DA FARMACIE MEDICINALI

I rifiuti potenzialmente pericolosi rappresentati da farmaci e medicinali sono costituiti da:

- farmaci;
- fiale per iniezioni inutilizzate;
- disinfettanti.

Modalità di conferimento:

- a. mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori attinenti degli stessi (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso il centro di raccolta o altre modalità stabilite da comune e gestore;
- b. il prodotto deve essere introdotto all'interno dell'apposito contenitore, mentre l'imballaggio esterno deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità pertinenti ed individuate nel presente Regolamento.

I medicinali scaduti, o comunque non utilizzati, sono conferiti con le stesse modalità indicate ai punti a) e b) che precedono.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

ART.26

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI O POTENZIALMENTE PERICOLOSI PROVENIENTI ESCLUSIVAMENTE DA LOCALI E LUOGHI ADIBITI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE

I rifiuti pericolosi o potenzialmente pericolosi rappresentati da materiali di impiego domestico sono costituiti da:

- contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 0111*)
- solventi (codice CER 20 0113*)
- acidi (codice CER 20 01 14*)
- sostanze alcaline (codice CER 20 0115*)
- prodotti fotochimici (20 0117*)
- pesticidi (CER 20 0119*)
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 0121*)
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 0136)
- oli e grassi commestibili (codice CER 20 0125)
- oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 0126*)
- vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 0128)
- detersivi contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 0129*)
- farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 0132)
- batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 0134)
- cartucce toner esaurite (codice CER 20 03 99 e 08 0318)

Il conferimento avviene mediante consegna al centro di raccolta/stazione ecologica o altre modalità stabilite da Comune e gestore.

CAPO III - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

SEZIONE I - RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI AGLI URBANI NON INGOMBRANTI

ART.27

NORME GENERALI

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni viene svolto, entro il perimetro di servizio stabilito con l'Ente gestore.

All'interno di detto perimetro di servizio è obbligatorio e non è ammessa alcuna eccezione.

Le attività di raccolta e trasporto dovranno avvenire in conformità al presente Regolamento e dalla normativa esistente in materia.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

ART.28

MODALITÀ DELLA RACCOLTA E TRASPORTO

La raccolta e trasporto avviene con i seguenti standard di servizio:

Raccolta porta a porta e non, con svuotamento di appositi cassonetti e/o contenitori differenziati per tipologia merceologica e/o di materiali (R.S.U. indifferenziati, carta, plastica, metalli) nonché per tipologia di utenza (Utenza Residenziale ed Utenza Attività).

La frequenza e l'organizzazione della raccolta devono garantire il pieno rispetto delle condizioni igienico-sanitarie in modo da evitare la diffusione di maleodoranze e consentire il massimo recupero di materiali riciclabili nell'ambito dei principi di economicità e funzionalità del servizio.

Qualora siano utilizzati appositi contenitori collocati su suolo pubblico, questi dovranno essere proporzionati alla quantità dei rifiuti prodotti ed idonei a proteggere i rifiuti dagli eventi atmosferici e impedirne la dispersione. I contenitori devono essere conservati in uno stato di adeguata pulizia ed igiene tramite lavaggi periodici e mantenuti dal gestore in piena efficienza funzionale e di decoro.

Il gestore procede alla collocazione e spostamento dei contenitori su suolo pubblico acquisendo, a tal fine, le eventuali autorizzazioni necessarie.

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, esclusa la fase del conferimento le cui modalità restano a carico del detentore dei rifiuti, sono effettuati in via generale dal gestore o da altri soggetti autorizzati con idonei autoveicoli in modo da evitare ogni dispersione dei materiali raccolti, e conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, in conformità all'art.164 e seguenti del Codice della Strada.

Il trasporto dei suddetti materiali dovrà avvenire con appositi automezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.

I mezzi impiegati per il trasporto devono essere lavati periodicamente.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio.

ART.29

RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO RICICLABILE

Il presente articolo si applica ai seguenti materiali:

- a. vetro di qualsiasi natura purché pulito;
- b. contenitori in plastica rigida ed espansa e film, purché vuoti e puliti;
- c. contenitori metallici vuotati e puliti, e che non abbiano contenuto sostanze pericolose e non siano contrassegnati dai simboli T F C X;
- d. imballaggi in genere in metallo e banda stagnata puliti;
- e. lattine in alluminio di alimenti e bevande;
- f. materiali compositi tipo tetrapak e materiali simili.

Il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da plastica e lattine viene svolto con le seguenti modalità:

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

- a. la raccolta viene effettuata mediante appositi sacchi di colore distinto;
- b. la raccolta viene effettuata con periodicità stabilita dal calendario;
- c. l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il contenitore o il sacco siano chiusi;
- d. tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia, onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
- e. il materiale di norma deve essere introdotto nel contenitore sciolto;
- f. le utenze non domestiche possono chiedere al gestore frequenze differenti di raccolta.

Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto secco riciclabile costituito da plastica e lattine.
Il vetro potrà essere raccolto attraverso appositi contenitori stradali.

ART.30

RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO RICICLABILE COSTITUITO DA CARTA E CARTONE

Il presente articolo si applica al rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone.
Il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone, viene svolto con sacchi, ceste e contenitori.

Il servizio di raccolta del rifiuto celluloso costituito da carta e cartone viene svolto con le seguenti modalità:

- a. mediante utilizzo di appositi sacchi, ceste e contenitori di colore distinto;
- b. con periodicità stabilita dal relativo calendario;
- c. solo per le utenze domestiche, nei giorni previsti per la raccolta, eventuali pacchi di giornali legati o contenuti in cartoni potranno essere consegnati a fianco o posati sopra i contenitori sopra specificati, ad eccezione delle giornate caratterizzate da precipitazioni atmosferiche, in cui tale operazione non è consentita;
- d. il materiale deve essere introdotto, nel sacco e/o contenitore, sciolto;
- e. le utenze non domestiche possono chiedere al gestore frequenze differenti di raccolta.

Il servizio di raccolta con punto di accumulo presso l'utenza non domestica di imballaggi primari in cartone viene svolto con le seguenti modalità:

- a. la raccolta viene effettuata presso l'utenza;
- b. la raccolta viene effettuata con periodicità stabilita dal calendario;
- c. l'utente deve depositare il rifiuto in un punto concordato con il gestore all'attivazione del servizio;
- d. l'utente deve assicurarsi che il rifiuto sia riparato dalle intemperie, nel limite del possibile, al fine di consentire la sua agevole raccolta;
- e. il rifiuto deve essere piegato e ridotto di volume
- f. unitamente agli imballaggi in cartone non può essere conferita frazione merceologica simile costituita da carta, che dovrà essere conferita nelle apposite ceste/contenitori;
- g. il materiale deve essere conferito senza la presenza di altri sostanze o imballaggi di diversa consistenza merceologica.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone, o presso il punto di raccolta di carta e cartone.

ART.31

RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE

Il rifiuto secco non riciclabile non deve essere miscelato con i seguenti rifiuti:

- a. rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
- b. rifiuti speciali;
- c. rifiuti potenzialmente pericolosi;
- d. rifiuti urbani pericolosi.

Il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile viene svolto con le seguenti modalità:

- a. la raccolta viene effettuata mediante sacchi idonei di colore distinto;
- b. è assolutamente vietato l'utilizzo di sacchi di colore nero per la suddetta frazione;
- c. la raccolta viene effettuata con periodicità stabilita dal calendario;
- d. l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il sacco contenitore resti chiuso;
- e. l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei sacchi/contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;

Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri all'interno dei contenitori la presenza di materiale potenzialmente pericoloso e non conforme.

ART.32

RACCOLTA DEL RIFIUTO ORGANICO

Il servizio di raccolta del rifiuto organico viene svolto con le seguenti modalità:

- a. la raccolta viene effettuata mediante contenitori di colore distinto;
- b. la raccolta viene effettuata con periodicità adeguata stabilita dal calendario;
- c. il materiale sarà introdotto nel contenitore utilizzando idonei sacchetti;
- d. l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

Non viene effettuato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso) o depositata a terra.

Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto organico.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

ART.33

TIPOLOGIA DEI CONTENITORI DESTINATI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

I contenitori destinati al conferimento dei rifiuti urbani sono forniti a cura del gestore ad ogni singola utenza. L'utilizzo di tali contenitori è finalizzato a impedirne la dispersione durante l'esposizione e la raccolta, proteggere i rifiuti da agenti atmosferici, animali e contenerne esalazioni moleste nonché ad agevolare l'accumulo in condizioni igieniche e di decoro ottimali per l'utente.

Qualora i contenitori venissero danneggiati per cause non dipendenti dalla cura e diligenza dell'utenza, il soggetto gestore, provvederà a sostituirli.

Sarà obbligo dell'utente custodire e mantenere i suddetti contenitori con cura e diligenza, non destinarli ad uso improprio, non cederne l'uso a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso.

Tutti i contenitori potranno essere dotati di dispositivo di identificazione.

Il servizio di raccolta non sarà effettuato ai contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati.

L'utenza è obbligata a rispettare le norme per la gestione dei contenitori, conservandoli in luogo privato, ed a rispettare i giorni e gli orari di esposizione definiti dall'ecocalendario fornito.

ART.34

STANDARD PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI MEDIANTE CONTENITORI PER UNA PLURALITÀ DI UTENZE

Il volume dei contenitori in qualsiasi caso sarà dimensionato in funzione della produzione dei rifiuti delle utenze.

Ai fini della gestione della raccolta porta a porta dei rifiuti urbani ogni singola unità immobiliare viene computata e servita come una singola utenza.

In deroga a quanto previsto al secondo capoverso del presente articolo le utenze potranno usufruire della gestione condominiale per le diverse frazioni di rifiuto urbano, solo previa richiesta sottoscritta da tutte le utenze o da soggetto delegato allo scopo.

Il gestore si riserva comunque la facoltà di fornire i contenitori richiesti in funzione della conformazione urbanistica del territorio al fine di poter garantire il servizio.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

ART.35

PRELIEVO DEI CONTENITORI

La raccolta viene effettuata presso i punti individuati dal gestore, ovvero sua repubblica in prossimità al limite del confine di proprietà privata dell'utente, salvaguardando in ogni caso la migliore pedonabilità possibile dei marciapiedi e delle aree eventualmente interessate.

Pertanto i contenitori dovranno essere esposti a cura e sotto la responsabilità dell'utente al di fuori di ingressi e/o recinzioni, e comunque lungo il percorso di raccolta individuato.

Il servizio dovrà essere garantito solo mediante transito su aree pubbliche o ad uso pubblico.

E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni ed aree private, anche soggette ad uso pubblico [Cif.to: parcheggi, supermercati, etc.], nonché aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico in regime di concessione a ditte private, persone fisiche o giuridiche, e ad enti "no profit", luoghi di culto, caserme etc., essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private, ma unicamente su aree pubbliche classificabili come strade, piazze, viali etc. In casi particolari, ma solo nell'interesse del Servizio [Cif.to:servizio a domicilio per anziani e disabili su segnalazione dei servizi sociali], gli interessati potranno ottenere autorizzazione per il deposito, dei rifiuti all'interno della proprietà stessa.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento.

In questi casi di interesse del servizio, i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della proprietà stessa.

Il Comune ed il gestore del servizio, in ogni caso, non assumono alcuna responsabilità relativamente a detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

I contenitori dovranno essere collocati, nei modi e nei luoghi sopradetti, esclusivamente nei tempi indicati nell'ecocalendario fornito.

I contenitori dopo lo svuotamento devono essere poi ricollocati dall'utente entro il confine di proprietà ed è importante gestirne la pulizia degli stessi, con lavaggi programmati, per evitare fenomeni di maleodoranze.

E' vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.

E' vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.

E' altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.

ART.36

PULIZIA E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI

Il gestore del servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

SEZIONE II - RACCOLTA DEI RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI

ART.37 **MODALITÀ DI RACCOLTA**

I rifiuti urbani interni ingombranti devono essere conferiti separatamente e raccolti in modo differenziato dal produttore, detentore ed utilizzatore o presso l'ecocentro, appositamente attrezzato, o negli appositi punti di raccolta (Isole ecologiche), che saranno realizzati per la gestione del servizio, o ubicati sul marciapiede (previa chiamata al Numero aziendale per prenotazione raccolta), su aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico antistanti il numero civico dell'utente, in orari conformi con l'Organizzazione dei Servizi e nel rispetto della sicurezza.

Il trasporto dei suddetti rifiuti dovrà avvenire con appositi automezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazione e/o liquidi.

I mezzi impiegati per il trasporto devono essere lavati periodicamente.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato, con automezzi le cui caratteristiche stato di conservazione e manutenzione devono assicurare le esigenze e le caratteristiche igienico-sanitarie, la conformità a norme sulla sicurezza sul lavoro ed ambientali.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

SEZIONE III - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI-R.U.P.

ART.38 **MODALITÀ DI RACCOLTA**

La raccolta avverrà attraverso lo svuotamento degli appositi contenitori giacenti presso i punti vendita stabiliti (farmacie, fotografi, etc.), o eventuali Isole Ecologiche e "Centro Servizi".

I mezzi impiegati per il trasporto devono essere lavati periodicamente.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato, con automezzi le cui caratteristiche stato di conservazione e manutenzione devono assicurare le esigenze e le caratteristiche igienico-sanitarie, la conformità a norme sulla sicurezza sul lavoro ed ambientali.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

SEZIONE IV - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART.39 **DEFINIZIONE**

Per Rifiuti Urbani Esterni si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, piazze e viali pavimentati e/o asfaltati;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su aree pubbliche definite come strade, piazze, viali, escluse aree pubbliche e/o private soggette ad uso pubblico, in regime di concessione a ditte, persone fisiche o giuridiche, enti "no-profit", luoghi di culto, caserme etc., aree private e/o soggette ad uso pubblico quali aree commerciali, parcheggi supermercati, università etc.;
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi cimiteriali, comunque da conferire in appositi cassonetti da parte degli addetti al cimitero e/o utenza.

ART.40 **RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO – DEFINIZIONE AREE**

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal gestore del servizio in modo da comprendere esclusivamente:

- a) le strade e piazze classificabili comunali ai sensi del Codice della Strada;
- b) i tratti urbani, interni al perimetro del servizio gestione rifiuti.

Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico, non in concessione ad enti e/o ditte private, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrali all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti interni:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) I marciapiedi;
- d) I percorsi comunali, anche coperti, esclusi aree pubbliche e/o private soggette ad uso pubblico, in regime di concessione a ditte, persone fisiche o giuridiche, enti "no profit", luoghi di culto, caserme etc., aree private e/o soggette ad uso pubblico quali aree commerciali, parcheggi supermercati, università etc., aree interne mercati coperti, etc..

I rifiuti urbani esterni di qualunque genere, prodotti sulle aree pubbliche non recintate in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune vengono raccolti e spazzati dal servizio pubblico senza addebito di spese.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

ART.41

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili.

La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.

Il Comune attiverà ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

Dovrà inoltre essere effettuata la raccolta, a mezzo di personale adeguatamente attrezzato, di rifiuti speciali quali siringhe, e/o parti di esse, potenzialmente in fette, abbandonati nelle aree pubbliche e/o strade o in altri luoghi del territorio di competenza, nonché degli escrementi animali.

Il servizio di raccolta di rifiuti esterni e spazzamento stradale va da norma effettuato con frequenze giornaliera nelle aree del perimetro di servizio, ricadenti all'interno di aree ad elevata densità abitativa, e di insediamenti produttivi, commerciali, artigianali, servizi, istituzionali, etc.

In caso di insediamenti sparsi e/o a bassa densità abitativa e/o produttiva, commerciale, artigianale, servizi etc. la frequenza può essere di un intervento a settimana.

Le frequenze di servizio, comunque, potranno essere variate in funzione del progetto e dell'organizzazione operativa dei servizi.

ART.42

CESTINI PORTARIFIUTI

I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

SEZIONE V - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

ART.43

CONFERIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

I proprietari di veicoli a motore o di rimorchio di parti degli stessi che intendono o hanno l'obbligo di procedere alla demolizione, debbono consegnarli ad attività di autodemolizione autorizzata ai sensi di legge per la messa in sicurezza, la demolizione e il recupero o lo smaltimento di detti materiali.

I proprietari di velocipedi (biciclette) o simili che intendono procedere al loro smaltimento, possono avvalersi del servizio di raccolta dei rifiuti urbani secondo le modalità previste per i rifiuti urbani ingombranti, oppure consegnarli direttamente alle stazioni ecologiche o ai centri autorizzati di raccolta e recupero dei materiali.

È fatto divieto pertanto di immettere i suddetti rifiuti nei contenitori dei rifiuti urbani ed altresì di abbandonare gli stessi su suolo pubblico o privato.

ART.44

INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI

I rifiuti pericolosi, sono individuati nel Catasto Europeo dei Rifiuti (CER) e sono conferiti in modo differenziato. Appartengono alla categoria dei rifiuti pericolosi, di cui all'art.184 comma 5 del d.lgs.3.4.2006 n.152 i rifiuti contenenti sostanze in concentrazione superiore a quelle massime previste nelle tabelle allegate alla direttiva CEE 91 /689.

I rifiuti pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione sono rifiuti speciali pericolosi e, ai sensi dell'art.198 comma 2 lettera G del d.lgs.3.4.2006 n.152, non possono mai essere assimilati agli urbani.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti, o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività.

ART.45

INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI SANITARI DI ORIGINE ANIMALE

Le carcasse di animali e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ma devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa specifica.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

ART.46

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

I produttori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere a proprio carico, ad una loro adeguata detenzione e gestione, in osservanza delle specifiche norme previste.

In particolare devono conservare i rifiuti con le medesime cautele previste per le materie prime corrispondenti.

Pertanto il produttore è tenuto a mantenere completamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli assimilati fin dall'origine ed in tutte le successive attività di deposito temporaneo e di gestione.

È fatto divieto, pertanto, di immettere nei contenitori o comunque di conferire al servizio di raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati.

I produttori dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, possono rivolgersi, nel rispetto delle priorità indicate dall'art.188 del D.lgs.152/06 es.m.i., per il relativo smaltimento, al Gestore, sempre che tale servizio sia stato istituito.

Il conferimento di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art.188, comma 2, lettera c) del d.lgs.3.4.2006 n.152, nella quale dovranno essere precisate le modalità di conferimento, di raccolta e di smaltimento.

ART.47

RIFIUTI DI AMIANTO

Il presente Regolamento si applica anche ai rifiuti raccolti in ambito urbano contenenti amianto. I rifiuti contenenti amianto sono ordinariamente classificati come speciali pericolosi.

I rifiuti di amianto devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata.

Tali rifiuti, pertanto, non possono essere avviati ad altre forme di smaltimento né essere destinati ad eventuali recuperi, ricicli, riutilizzi.

Per lo smaltimento dei rifiuti di amianto possono essere utilizzati solo impianti di discarica controllata.

ART.48

IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI

I produttori, gli utilizzatori ed i detentori, e/o consumatori che si caratterizzano come utenza non domestica (attività) degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono nel territorio comunale:

- a) incentivare e promuovere la prevenzione alla fonte delle quantità e delle pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli imballaggi;
- b) promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso tutte le forme possibili, anche con incentivo economico, di recupero dei rifiuti di imballaggio.

Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

- a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

- b) il riutilizzo degli imballaggi usati;
- c) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- d) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

ART.49

TRATTAMENTO INTERMEDIO E FINALE DEI RIFIUTI

Il trattamento intermedio e finale dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti nel rispetto delle specifiche norme vigenti, nazionali e regionali, ed in particolare del Piano Regionale Smaltimento Rifiuti vigente, del D. Lgs.152/2006 ess. mm. ii., ed eventuali ordinanze e direttive da parte delle autorità preposte.

Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte del gestore ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata al recupero, riciclo, riutilizzo, etc. mediante conferimento ad idonei impianti di preselezione raccolta differenziata, compostaggio, etc.

Nell'attività di trattamento intermedio, stoccaggio, trattamento finale, recupero finale, recupero energetico etc. il gestore del servizio dovrà comunque rispettare tutte le norme contenute nel D.Lgs 152/06 e successive integrazioni e modifiche.

E' assolutamente vietato l'abbandono di rifiuti sul suolo e/o nel sottosuolo, la loro combustione a cielo aperto, salvo quanto previsto dalla legge.

ART.50

ABBANDONO E "DEPOSITO INCONTROLLATO" DI RIFIUTI IN GENERE

L'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni del presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui al primo e secondo capoverso è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e dal ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e dal recupero delle somme anticipate. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al primo capoverso si amputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del terzo capoverso sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

In caso di inadempienza, il Sindaco dispone, con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

TITOLO III – NORME DI IGIENE

ART.51

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, e quelle pubbliche in concessione, e/o private soggette ad uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto abbandonati anche da terzi.

Pertanto i proprietari di aree scoperte di qualunque natura sono tenuti a vigilare che non siano effettuati abbandoni di rifiuti di terzi.

A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, quando non in contrasto con le vigenti norme edilizie ed urbanistiche, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

ART.52

PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, quando non in contrasto con le vigenti norme edilizie ed urbanistiche, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

ART.53

PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo per frazione merceologica provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume conferendoli secondo le modalità indicate dal Gestore.

I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.

L'inosservanza a quanto previsto dai precedenti commi è sanzionata secondo termini e modalità previste dal presente Regolamento.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

ART.54

AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, anche in via temporanea, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

Gli obblighi di cui al comma 1 gravano sui gestori degli esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi confezionati, bibite, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

L'inosservanza a quanto previsto dai precedenti commi è sanzionata secondo termini e modalità previste dal presente Regolamento.

ART.55

AREE ADIBITE A LUNA- PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le aree occupate da luna-park, circhi e spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, comunicano al gestore del servizio il programma delle iniziative e le aree interessate dall'avvenimento con almeno 15 giorni di preavviso, indicando gli estremi del titolo abilitativo rilasciato dal Comune.

Gli organizzatori degli eventi provvedono alla pulizia e al conferimento dei rifiuti prodotti nelle aree pubbliche o di uso pubblico con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani domestici negli appositi contenitori predisposti dal Gestore, fermi restando gli obblighi previsti dal presente Regolamento per le frazioni merceologiche per cui sia stato attivato il servizio di Raccolta Differenziata e l'obbligo del rispetto di eventuali particolari modalità di erogazione del servizio di raccolta stabilite dal Gestore, in accordo con l'Ufficio Igiene ed Ambiente.

I letami, gli escrementi animali, i fanghi i reflui zootecnici derivanti dagli animali, di spettacoli viaggianti, di fiere, mercati e aree di sosta di animali sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere smaltiti a cura e spese del proprietario dei soggetti responsabili delle attività.

L'inosservanza a quanto previsto dai precedenti commi è sanzionata secondo termini e modalità previste dal presente Regolamento.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

ART.56

VOLANTINAGGIO E DEFISSIONE MANIFESTI

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e la loro collocazione su veicoli.

E' consentito esclusivamente il volantinaggio mediante consegna a mano o tramite introduzione in cassetta postale.

Chiunque effettua operazioni di defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

L'inosservanza a quanto previsto dai precedenti commi è sanzionata secondo termini e modalità previste dal presente Regolamento.

ART.57

CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci ed i materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

Qualora dette operazioni avvengono per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di Legge e di Regolamento.

ART.58

OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE E GROSSE PRECIPITAZIONI

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio, l'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

In caso di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell'acqua.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

ART.59 **ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI**

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante impresa privata.

ART.60 **OBBLIGO DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE**

Le persone che conducono cani o altri animali domestici per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni, ed in particolare:

- devono munirsi di apposita paletta e sacchetti per la raccolta degli escrementi solidi. La paletta ed i sacchetti devono essere esibiti su richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- dovranno provvedere personalmente all'asporto degli escrementi solidi, ponendoli all'interno dei sacchetti, da smaltire poi negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati.

L'inosservanza a quanto previsto dai precedenti commi è sanzionata secondo termini e modalità previste dal presente Regolamento.

ART.61 **AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USOSPECIALE**

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale, per regolare questo servizio di gestione dei rifiuti.

Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore dal servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento Comunale di Polizia Locale, le successive circolari e leggi regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Modalità particolari per l'applicazione di determinate disposizioni del presente Regolamento e/o di normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni amministrative da comminarsi agli inadempienti, saranno rese note con apposite ordinanze sindacali

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

ART.62 **LAVAGGIO STRADALE**

Per lavaggio stradale s'intende il lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, scale e scalinate secondo modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite in base all'utilizzazione del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale ed alle condizioni meteorologiche.

TITOLO IV - RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI

ART.63 **ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**

Il Comune, nel promuovere la raccolta differenziata, si avvale anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all'art. 6 della Legge 266/1991, con attività coordinate dal gestore del servizio.

Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono, in accordo con il Comune e il gestore del servizio, contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

ART.64 **IL RICONOSCIMENTO EL'AUTORIZZAZIONE**

Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui sopra concordino con il Comune e con il gestore del servizio, territorialmente competente, gli ambiti cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

Le Associazioni vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

ART.65 **PRINCIPI GESTIONALI EREQUISITI**

I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

- evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
- osservare le vigenti norme di sicurezza, vevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione di suolo pubblico.

ART.66

CONDIZIONI OPERATIVE

Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca (carta, cartone,plastica);
- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
- alluminio in forma di lattine per liquidi;
- metalli;
- rifiuti ingombranti di origine domestica;

si fa espresso divieto di raccolta di:

- frazione umida dei rifiuti urbani;
- verde da giardino;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti speciali assimilati;
- oli e batterie auto.

Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.

Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio,trattamento) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.

Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio, dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti con riguardo alla tassa sui rifiuti.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

ART.67 **COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI**

Per una migliore gestione dei rifiuti il Comune ed il gestore (gestore servizio pubblico) adottano ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

ART.68 **INCENTIVI**

Il Comune incentiverà le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e assimilati con:

- a) attestati di benemerenzza: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
- b) premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa.

ART.69 **RISCONTRI E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI**

I Comuni trasmettono alla Regione e alla Provincia, un rendiconto annuale predisposto dal gestore del servizio dei risultati conseguiti tramite il servizio di raccolta differenziata specificando per ciascuna frazione i quantitativi raccolti, le modalità con cui è svolto il servizio, le quantità e i valori medi dei prezzi di collocamento delle materie recuperate.

I rendiconti di cui al primo capoverso sono accompagnati da una valutazione economica dei costi sostenuti per le attività di raccolta differenziata, dei ricavi derivanti dalla vendita o dall'utilizzo diretto delle materie e dell'energia recuperate, compresa una valutazione comparativa rispetto ai costi sostenuti per i rifiuti smaltiti nelle forme ordinarie e il miglioramento delle condizioni ambientali locali.

I Comuni danno informazioni ai cittadini, nelle forme opportune, dei risultati quantitativi ed economici della differenziata, dei dati consuntivi.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

TITOLO V - DIVIETI E SANZIONI

ART.70

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme, nonché quanto previsto dai Regolamenti Comunali.

ART.71

DIVIETI

E' vietato/a:

- a. l'uso improprio dei contenitori nonché l'utilizzo di contenitori non autorizzati dal Gestore;
- b. l'esposizione ed il ritiro dei contenitori di raccolta fuori dagli orari previsti per la raccolta porta a porta;
- c. la manomissione dei contenitori anche a mezzo di affissioni o imbrattamento;
- d. Il conferimento di rifiuti di tipologia diversa da quelli cui i contenitori sono destinati;
- e. Il conferimento scorretto, intendendosi per tale non solo quello non eseguito secondo le istruzioni del gestore ma anche il conferimento di materiale non ridotto di volume precedentemente, o che per dimensioni, consistenza e caratteristiche intrinseche possa arrecare danno ai contenitori e/o ai mezzi di raccolta nonché possa costituire pericolo per la pubblica incolumità;
- f. il conferimento di rifiuti liquidi o di materiali infiammabili o surriscaldati;
- g. il conferimento dei rifiuti pericolosi;
- h. abbandonare, scaricare, depositare, se pur temporaneamente, i rifiuti in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico nonché in aree private, anche se nei pressi dei contenitori forniti dal Gestore;
- i. scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private;
- j. versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori;
- k. qualunque operazione di cernita, recupero, prelievo e rovista mento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio per lo smaltimento da parte di persone fisiche/giuridiche non autorizzate;
- l. asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata;
- m. l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune;
- n. smaltire i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi per mezzo del normale servizio di raccolta/smaltimento dei rifiuti urbani (il conferimento di tali rifiuti a detto servizio equivale all'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche);
- o. incendiare rifiuti;
- p. l'insudiciamento del suolo pubblico;
- q. l'abbandono delle deiezioni degli animali domestici;
- r. l'abbandono o il conferimento di animali morti;
- s. il danneggiamento di qualunque tipo di bene – mobile, mobile registrato o immobile – comunque connesso al servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- t. il conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenze non ubicate nel territorio ove opera il gestore.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

ART.72

DIVIETO DI CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO AL SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI IMBALLI SECONDARI E TERZIARI

Inadempimento dell'art. 226 del D.Lgs. n. 152/2006 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4 del D.Lgs. n.152/2006.

Tuttavia ai sensi degli artt. 222 e 226 del D.Lgs n.152/2006 è consentito il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti di imballaggio primario ed eventuali rifiuti di imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio solo in raccolta differenziata.

ART.73

CONTROLLI

In attuazione al D.Lgs.267/2000 e dall'art.197 del D.Lgs.152/2006, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della Polizia Comunale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle A.S.L e della vigilanza ambientale svolta dall'ARPAC.

Restano salve le competenze del Comune in riferimento all' art. 198 del D.Lgs.152/2006.

ART.74

ACCERTAMENTI

Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine, il personale ispettivo e di vigilanza dalle Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.C.). Possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche altri soggetti, appositamente nominati Ispettori ambientali con provvedimento del Sindaco secondo quanto previsto con apposito disciplinare di servizio.

Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo ed i vigilanza indicato ai commi 1 e 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra o per azione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

ART. 75 SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.

Fermo restando quanto previsto dalla parte IV del D.Lgs n.152/2006, le violazioni sott'elencate sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di euro 25 e un massimo di euro 500 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 50 ai sensi della legge ai sensi dell'art. 7. bis del D.LGS. 267/2000).

Le sanzioni sotto elencate sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della L. 689/1981.

Le sanzioni sono applicate su ogni cassonetto.

In Riferimento alla Delibera Comunale n° 118 del 30/10/2014, le violazioni soggette a sanzioni sono le seguenti:

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE
Conferimento nei contenitori/sacchi predisposti dall'ente gestore di materiali impropri, difformi da quelli prescritti o non adeguatamente confezionati.	Rifiuti Urbani non ingombranti Rifiuti Urbani Ingombranti Rifiuti assimilati agli Urbani Rifiuti Urbani Pericolosi	Vedi Delibera Comunale 118/2014 e smi
Conferimento in Sacco Nero		Vedi Delibera Comunale 118/2014 e smi
Obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo ai giorni,all'orario di esposizione e al luogo di conferimento.		Vedi Delibera Comunale 118/2014 e smi

COMUNE DI PELLEZZANO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

Obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, il volume degli ingombranti.		Vedi Delibera Comunale 118/2014 e smi
Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'ente gestore.		Vedi Delibera Comunale 118/2014 e smi
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'ente gestore		Vedi Delibera Comunale 118/2014 e smi
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'ente gestore		Vedi Delibera Comunale 118/2014 e smi
Manomissione, danneggiamento, esecuzione di scritte, affissione di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per le raccolte differenziate)		Vedi Delibera Comunale 118/2014 e smi

COMUNE DI PELLEZZANO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONI
Getto di rifiuti sul suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico.		Vedi Delibera Comunale 118/2014 e smi
Abbandono di rifiuti su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, comprese le rive dei corsi d'acqua e canali.		Vedi Delibera Comunale 118/2014 e smi
Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezione di animali domestici.		Vedi Delibera Comunale 118/2014 e smi
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche		Vedi Delibera Comunale 118/2014 e smi
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti vendita nei mercati.		Vedi Delibera Comunale 118/2014 e smi
Contravvenzione all'obbligo di pulizia dei terreni non edificati.		Vedi Delibera Comunale 118/2014 e smi
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci.		Vedi Delibera Comunale 118/2014 e smi
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di Luna-Park, circhi e spettacoli viaggianti.		Vedi Delibera Comunale 118/2014 e smi
modo non consentito e contravvenzione agli obblighi relativi alla defissione di manifesti.		Vedi Delibera Comunale 118/2014 e smi
Mancata pulizia al termine di manifestazioni pubbliche		Vedi Delibera Comunale 118/2014 e smi

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

TITOLO VI - NORME FINALI

ART.76 **RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. n.152/2006 e le relative norme di attuazione, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia. S'intendono abrogate le disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.

ART.77 **PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 241/1990 e successive modifiche, sarà a disposizione presso l'Amministrazione Comunale periodicamente e, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.

Il gestore del servizio, di concerto col Comune, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente Regolamento.

Qualora vi siano nuclei familiari di lingue non italiane verranno predisposte delle versioni del presente Regolamento nelle lingue maggiormente conosciute ovvero quelle ove si riscontra la maggior presenza straniera nel territorio comunale e tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.78 **DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Regolamento dopo le approvazioni di legge e pubblicazione dell'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

ALLEGATI

ALLEGATO 1A - ELENCO DEI CODICI CER DEI RIFIUTI ASSIMILATI

Nota: PER COMODITÀ, OLTRE ALL'ELENCO DEI CODICI CER CHE IL PRESENTE REGOLAMENTO STABILISCE ESSERE ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI SECONDO I CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLATO DEL REGOLAMENTO STESSO, DI SEGUITO SI RIPORTA ANCHE LA PROCEDURA DI LEGGE SECONDO CUI IDENTIFICARE I PROPRI RIFIUTI, INDICATA ANCHE NELL'ALLEGATO ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/2006.

PARTE A - PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEL CODICE CER AD UN RIFIUTO

Introduzione

Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'*articolo 18 della direttiva 75/442/CEE*. L'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non significa tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza.

La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all'articolo 1, lettera *a*), della *direttiva 75/442/CEE*.

1. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla *direttiva 75/442/CEE*, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *b*), della medesima direttiva.
2. Diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:
3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.

Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 2001.

3.1 Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

3.2. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

3.3. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

all'attività identificata al punto 3.1

3.4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 1, paragrafo 5.

Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità $\leq 55^{\circ}\text{C}$,
- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale $\geq 0,1\%$,
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale $\geq 3\%$,
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale $\geq 25\%$,
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale $\geq 1\%$,
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale $\geq 5\%$,
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale $\geq 10\%$,
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale $\geq 20\%$,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione $\geq 0,1\%$,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione $\geq 1\%$,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione $\geq 0,5\%$,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione $\geq 5\%$,
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione $\geq 0,1\%$,
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione $\geq 1\%$;

Ai fini del presente Allegato per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.

1. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione di un rifiuto identificato da una "voce a specchio" e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto.

2. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

3. Fatto salvo il disposto di cui al punto 7, gli Stati Membri possono decidere in casi eccezionali che un tipo di rifiuto classificato nell'elenco come non pericoloso presenta almeno una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE. In casi eccezionali gli Stati Membri possono decidere, sulla base di riscontri documentati dal detentore nella maniera più opportuna, che un determinato tipo di rifiuto classificato come pericoloso non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE.

4. Le decisioni adottate dagli Stati Membri conformemente al punto 8 sono comunicate alla Commissione, che esamina e confronta tutte queste decisioni e valuta se occorra provvedere ad una modifica dell'elenco dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi alla luce delle decisioni degli Stati Membri.

5. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili può risultare impossibile : le disposizioni di cui al punto 1 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Ciò in attesa dei risultati di ulteriori attività che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato.

6. Per la numerazione delle voci contenute nell'elenco sono state applicate le seguenti regole: per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/CE della Commissione, mentre i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l'adozione del nuovo elenco. Ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non ancora utilizzato nella decisione della Commissione 94/3/CE, né nella decisione della Commissione 2000/532/CE.

Capitoli dell'elenco di attribuzione categorie dei codice CER assimilabili

02 - Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

03 - Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

04 - Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile

15 - Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

20 - Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

PARTE B – LISTA CODICI CER RIFIUTI ASSIMILATI

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 02 rifiuti dell'industria tessile

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché alle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 30 detersivi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 Altri rifiuti urbani

20 03 99 Rifiuti non pericolosi e non differenziati derivanti dallo spazzamento dei locali

Nota: Per quanto concerne i RAEE si rinvia direttamente alle previsioni del presente regolamento.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

ALLEGATO 2A – CATEGORIE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 151/2005

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici.

ALLEGATO 2B - ESEMPI DI PRODOTTI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 151/2005

L'elenco è esemplificativo e non esaustivo

1. *Grandi elettrodomestici (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni).*

- 1.1. Grandi apparecchi di refrigerazione.
 - 1.2. Frigoriferi.
 - 1.3. Congelatori.
 - 1.4. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.
 - 1.5. Lavatrici.
 - 1.6. Asciugatrici.
 - 1.7. Lavastoviglie.
 - 1.8. Apparecchi per la cottura.
 - 1.9. Stufe elettriche.
 - 1.10. Piastre riscaldanti elettriche.
 - 1.11. Forni a microonde.
 - 1.12. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.
 - 1.13. Apparecchi elettrici di riscaldamento.
 - 1.14. Radiatori elettrici.
 - 1.15. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.
 - 1.16. Ventilatori elettrici.
 - 1.17. Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto ministeriale 2 gennaio 2003 del Ministro delle attività produttive.
 - 1.18. Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

- 2.1. Aspirapolvere.
- 2.2. Scopemeccaniche.
- 2.3. Altre apparecchiature per la pulizia.
- 2.4. Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti.
- 2.5. Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.
- 2.6. Tostapane.
- 2.7. Friggitrici.
- 2.8. Frullatori, macina caffè elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.
- 2.9. Coltelli elettrici.
- 2.10. Apparecchi taglia capelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.
- 2.11. Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo.
- 2.12. Bilance.

3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

- 3.1. Trattamento dati centralizzato:
 - 3.1.1. mainframe;
 - 3.1.2. minicomputer;
 - 3.1.3. stampanti.
- 3.2. Informatica individuale:
 - 3.2.1. Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).
 - 3.2.2. Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).
 - 3.2.3. Notebook.
 - 3.2.4. Agende elettroniche.
 - 3.2.5. Stampanti.
 - 3.2.6. Copiatrici.
 - 3.2.7. Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche.
 - 3.2.8. Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici.
 - 3.2.9. Terminali e sistemi utenti.
 - 3.2.10. Fax.
 - 3.2.11. Telex.
 - 3.2.12. Telefoni.
 - 3.2.13. Telefoni pubblici a pagamento.
 - 3.2.14. Telefoni senza filo.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

3.2.15. Telefoni cellulari.

3.2.16. Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.

4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma1.

4.1. Apparecchi radio.

4.2. Apparecchi televisivi.

4.3. Videocamere.

4.4. Videoregistratori.

4.5. Registratori hi-fi.

4.6. Amplificatori audio.

4.7. Strumenti musicali.

4.8. Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.

5. Apparecchiature di illuminazione.

5.1. Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma1.

5.2. Tubi fluorescenti.

5.3. Sorgenti luminose fluorescenti compatte.

5.4. Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.

5.5. Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.

6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).

6.1. Trapani.

6.2. Seghe.

6.3. Macchine per cucire.

6.4. Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali.

6.5. Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.

6.6. Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.

6.7. Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.

6.8. Attrezzi taglia erba o per altre attività di giardinaggio.

COMUNE DI PELLEZZANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.

- 7.1. Treni elettrici e autogiocattolo.
- 7.2. Consolle di videogiochi portatili.
- 7.3. Videogiochi.
- 7.4. Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
- 7.5. Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici.
- 7.6. Macchine a gettoni.

8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).

- 8.1. Apparecchi di radioterapia.
- 8.2. Apparecchi di cardiologia.
- 8.3. Apparecchi di dialisi.
- 8.4. Ventilatori polmonari.
- 8.5. Apparecchi di medicina nucleare.
- 8.6. Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.
- 8.7. Analizzatori.
- 8.8. Congelatori.
- 8.9. Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.

- 9.1. Rivelatori di fumo.
- 9.2. Regolatori di calore.
- 9.3. Termostati.
- 9.4. Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.
- 9.5. Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.

10. Distributori automatici.

- 10.1. Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande:
 - a) di bevande calde;
 - b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;
 - c) di prodotti solidi.
- 10.1. Distributori automatici di denaro contante.
- 10.2. Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.